
REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1930, n. 964

Norme per l'uso delle qualifiche accademiche di dottore in ingegneria ed in chimica industriale. (030U0964)

Vigente al: 13-9-2018

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessita' assoluta ed urgente di riconoscere a tutti coloro i quali, in qualunque tempo, compirono gli studi di ingegneria e di chimica industriale, le qualifiche accademiche di dottore, rispettivamente, in ingegneria ed in chimica industriale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutti coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni, hanno conseguito nel Regno il diploma di ingegnere, compete la qualifica di «dottore in ingegneria».

A tutti coloro i quali hanno conseguito il diploma della Scuola speciale di chimica industriale, istituita presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia universita' di Pavia con decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1725, compete la qualifica di «dottore in chimica industriale».

Art. 2.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, e all'art. 31 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585.

Art. 3.

Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 luglio 1930 - Anno VIII

Atti del Governo, registro 298, foglio 71. - Mancini.
